

Un emendamento al ddl Lavoro prevede una deroga al divieto di accesso al regime forfetario

Il rapporto di lavoro si fa in due

Part-time da dipendente e partita Iva (confisco agevolato)

DI DANIELE CIRIOLI

Arriva il «contratto misto» di lavoro. L'azienda potrà reclutare un lavoratore, allo stesso tempo, in parte con un rapporto di lavoro autonomo a partita Iva e in parte con un contratto di lavoro dipendente, ossia a part-time tra il 40 e 50% del tempo pieno. In tal caso, il lavoratore potrà accedere al regime forfetario per il reddito di lavoro autonomo (oggi vietato), pagando quindi il 15% di tasse (anche l'azienda ricaverà minori costi retributivi e contributivi). A prevederlo è uno degli emendamenti approvati al ddl lavoro, da lunedì in aula alla Camera.

Il contatto misto. La novità è introdotta come deroga al divieto oggi vigente di accesso al regime forfetario, per i lavoratori la cui attività sia esercitata prevalentemente nei confronti di datori di lavoro con i quali sono in corso rapporti di lavoro o lo siano stati nei due anni precedenti (è la c.d. clausola contro le false partite Iva mono-committenti).

Le condizioni	
Chi interessa	Tutti i lavoratori autonomi, sia iscritti ad albi/registri e sia non iscritti
Quando è possibile	<ul style="list-style-type: none"> • Professionisti con albo: datori di lavoro con più di 250 dipendenti • Lavoratori autonomi: tutti i datori di lavoro (serve accordo di prossimità)
Modalità	Il lavoratore è ammesso al regime forfetario per il lavoro autonomo e può svolgere da dipendente un part-time tra il 40 e il 50% del tempo pieno

Si ricorda che si ha accesso al regime forfetario con compensi o ricavi fino a 85mila euro e che il regime prevede il pagamento di un'imposta sostitutiva dell'Irpef del 15%. Il contratto misto viene introdotto in due declinazioni. La prima interessa i professionisti iscritti in albi o registri e i datori di lavoro che occupano più di 250 dipendenti. L'accesso al regime forfetario (con apertura della partita Iva) è consentito in caso di contestuale assunzione con stipula di un contratto subordinato a part-time

me e indeterminato, con un orario tra il 40 e 50% del tempo pieno previsto dal Ccnl applicato in azienda. Inoltre, occorre che il contratto di lavoro autonomo venga certificato e non abbia, rispetto al contratto dipendente, sovrapposizioni riguardo all'oggetto, modalità della prestazione, orario e giornate di lavoro. La seconda declinazione interessa i professionisti senza iscrizione ad albo o registri, cioè tutte le altre persone fisiche intenzionate a svolgere attività di lavoro autonomo. Anche a loro fa-

vore è possibile la deroga al divieto di accesso al regime forfetario in caso di contestuale rapporto di lavoro dipendente, nei casi e nel rispetto delle modalità e condizioni previste uno specifico accordo aziendale sottoscritto ai sensi dell'art. 8 del dl n. 138/2011 (c.d. accordo di prossimità).

Le dimissioni di fatto. La novità mira a risolvere un'antica questione legata alla Naspi: può essere richiesta solo dai lavoratori che hanno involontariamente perso il lavoro, mentre

non se ne ha diritto quando il rapporto è cessato per dimissioni o per risoluzione consensuale salvo eccezioni (dimissioni per giusta causa o durante la maternità). Per cui, quando un lavoratore vuole lasciare un posto di lavoro, piuttosto che dimettersi si assenta e attende il licenziamento del datore di lavoro. Il ddl lavoro prevede che dopo più di 15 giorni di assenze ingiustificate, quando non è previsto un diverso termine dal Ccnl, il rapporto s'intende risolto per volontà del lavoratore e non si applica la disciplina delle dimissioni online. La formalizzazione della risoluzione del rapporto è affidata, invece, a una comunicazione che il datore deve fare all'ispettorato del lavoro. In ogni caso, il lavoratore ha facoltà di dimostrare (manca un termine) l'impossibilità di comunicare i motivi delle assenze per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, nel qual caso non opera la presunzione legale delle dimissioni di fatto.

© Riproduzione riservata

Specializzazioni sanitarie, calano i posti disponibili

Calano i posti per le scuole di specializzazione nelle aree sanitarie. Per quest'anno accademico, infatti, ce ne saranno 15.577, quando l'anno scorso se ne contavano 16.165. A stabilirlo il decreto del ministero dell'università e della ricerca n.1589, pubblicato sul sito del dicastero il 18 settembre.

Sono 14.576 i posti coperti con i fondi statali, mentre quelli coperti con fondi regionali ammontano a 642. A questi si aggiungono i posti sostenuti con fondi di altri enti finanziatori pubblici e privati, che sono 38. Per completare il quadro mancano i 24 posti riservati a esigenze di sanità militare, quelli riservati a esigenze di sanità per la polizia (4) e per il servizio sanitario nazionale (293). La disciplina che incassa il maggior numero di posti è «Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e del dolore» che raggiunge la cifra di 1577. L'unico altro indirizzo che supera i mille è «Medicina d'emergenza e urgenza», con 1026.

I posti aggiuntivi coperti con contratti finanziati dalle regioni e delle province autonome sono assegnati ai candidati del bando di concorso ddg n. 678/2024, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali. I posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati da altri enti pubblici e/o privati sono assegnati, in ordine di graduatoria, successivamente ai posti coperti con contratti finanziati con risorse statali e ai posti coperti con contratti aggiuntivi finanziati dalle regioni e dalle province autonome, come si legge sul decreto. Inoltre, i posti aggiuntivi coperti con finanziamenti che prevedono, ai sensi del ddg Mur prot. n. 1219/2024, il possesso di specifici requisiti richiesti dai rispettivi enti finanziatori, sono assegnati, in ordine di graduatoria, ai candidati del bando di concorso n. 678/2024 che risultano in possesso dei requisiti che sono stati da loro stessi attestati tramite l'apposita piattaforma informatica attivata dallo scorso 28 agosto fino all'11 settembre 2024, nelle rispettive aree personali sul sito university.

© Riproduzione riservata

CONCORSI L'Inps pronto ad assumere 2.500 profili

In arrivo i concorsi Inps per l'inserimento di oltre 2.500 unità di personale. Le procedure di selezione permetteranno la copertura di profili con specifiche competenze a supporto dei servizi e in ottica di generazione di valore pubblico. L'Istituto procederà a reclutare a tempo indeterminato sino a 403 unità di personale da inquadrare nell'area dei Funzionari, famiglia professionale Ispettore di vigilanza. Inoltre si procederà all'assunzione a tempo indeterminato di diverse figure professionali da impegnare nelle attività di accertamento delle condizioni di disabilità. Si tratta in particolare di 1.069 medici di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali, di 142 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari amministrativi e di 920 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari sanitari, di cui 781 figure professionali delle aree psicologiche e sociali. È previsto inoltre il reclutamento di almeno 16 professionisti legali. Per quanto attiene alle figure con qualifica dirigenziale, l'Istituto si appresta, infine, ad avviare le procedure per il reclutamento per almeno 15 unità dirigenziali di livello non generale.

© Riproduzione riservata

Commercialisti, ricorsi al Consiglio nazionale

Lo stop al provvedimento di sospensione di un commercialista è di esclusiva competenza del consiglio di disciplina nazionale. L'iscritto all'albo non può chiedere la sospensione della decisione al consiglio territoriale, ma deve invece rivolgersi all'organo nazionale per proporre l'eventuale ricorso. È quanto affermato dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) nel pronto ordini 84/2024 del 19 settembre.

La questione veniva posta dall'ordine di Livorno; si chiedeva quale fosse la corretta modalità da seguire qualora un iscritto, al quale è stata irrogata la sanzione della sospensione di due mesi dall'esercizio della professione per inadempimento dell'obbligo formativo nel triennio 2020-2022, che ha presentato ricorso entro il termine previsto dal regolamento per l'esercizio della funzione disciplinare territoriale, chieda la sospensione della decisione al collegio di disciplina territoriale nell'attesa della decisione del consiglio nazionale di disciplina in merito. Veniva richiesto, inoltre, se nel caso in cui non rientri nelle competenze del collegio di disciplina territoriale, l'iscritto debba tramettere istanza al consiglio di disciplina nazionale affinché venga sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato.

Dopo aver illustrato la normativa in oggetto, il Cndcec risponde in maniera netta: «è di tutta evidenza che la competenza a pronunciarsi in merito all'eventuale istanza di sospensiva proposta dal ricorrente è attribuita in via esclusiva al consiglio di disciplina nazionale, in qualità di organo amministrativo di secondo grado, innanzi al quale può essere proposto ricorso da parte del professionista che sia stato attinto da provvedimento disciplinare». Il Consiglio nazionale precisa, inoltre, che il ricorso non sospende l'efficacia del provvedimento disciplinare, che è pienamente efficace nei confronti del ricorrente, decorsi trenta giorni dalla notifica al medesimo. «Infatti, solo il consiglio di disciplina nazionale, ai sensi dell'art. 55 sopra richiamato, può sospendere l'efficacia del provvedimento», chiude il pronto ordini.

© Riproduzione riservata